



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

San Marino, 15 marzo 2020/1719 d.F.R.

Prot. n. 30514/2020/CM

Spett.le

Trasmessa tramite e-mail anis@anis.sm
Trasmessa tramite e-mail info@osla.sm
Trasmessa tramite e-mail info@unas.sm
Trasmessa tramite e-mail uscsanmarino@gmail.com
Trasmessa tramite e-mail info@usot.sm
Trasmessa tramite e-mail presidente@ucs.sm
Trasmessa tramite e-mail info@cddl.sm
Trasmessa tramite e-mail info@cdls.sm
Trasmessa tramite e-mail info@usl.sm
Trasmessa tramite e-mail presidente@odec.sm
Trasmessa tramite e-mail ordindegliavvocati@omiway.sm

ANIS
OSLA
UNAS
USC
USOT
UCS
CDDL
CDLS
USL
Ordini dei Dottori Commercialisti e dei
Dottori Contabili
Ordine degli Avvocati e dei Notai

Oggetto: circolare esplicativa Decreto Legge 14 marzo 2020 n. 51, "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)"

Spett.li Associazioni di Categoria,

Spett.li Organizzazioni Sindacali,

Spett.li Ordini Professionali,

In nome e per conto anche dei colleghi del Congresso di Stato, e dagli stessi all'uopo autorizzato invio la presente per significare quanto in appresso.

Le disposizioni previste nel Decreto Legge 14 marzo 2020 n. 51, si rendono necessarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19 e delle sue ricadute sulla salute dei sammarinesi, sul sistema sanitario nazionale e sull'economia.

Si ritiene che attraverso un'azione decisa di contenimento e prevenzione che aumenti anche la consapevolezza e il senso di responsabilità dei cittadini, sia possibile abbassare il numero di contagi e ridurre la durata della fase più acuta dell'epidemia. Ciò è fondamentale non solo da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico.

Un restringimento temporaneo di alcuni settori è da preferire ad una crisi prolungata che rischia un coinvolgimento di tutti i comparti dell'economia.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 885259



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge emanato, si propone di seguito un riepilogo di alcune delle misure rispetto alle quali risultano pervenuti dubbi interpretativi, precisando che i punti di seguito elencati corrispondono a quelli indicati nel Decreto Legge sopra richiamato.

Art. 1, comma 1, lettera a)

Si precisa che il divieto di assembramento di persone in parchi, piazze e giardini pubblici non impedisce al singolo cittadino di poter uscire per necessità legate alle esigenze degli animali domestici e/o da compagnia, purché per il tempo strettamente necessario a tali esigenze, nei pressi della propria abitazione o ove tali animali siano custoditi e purché si evitino assembramenti con altri cittadini che si trovino sulla pubblica via o in generale in luoghi pubblici all'aperto per le medesime esigenze. Le forze di polizia sono deputate al controllo del rispetto di tale prescrizione la cui violazione è punita salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale e con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500,00= (cinquecento/00=) ad Euro 2.000,00= (duemila/00=).

Art. 2, comma 11

Si precisa che le attività di cui all'articolo 2 devono rivolgersi alla Protezione Civile per ottenere il rilascio di speciali e preventive autorizzazioni ad operare solo in circostanze di estrema necessità ed urgenza manifestate dal privato cittadino o dall'operatore economico. In tale ultima evenienza le prestazioni erogate o i prodotti venduti dovranno essere forniti dall'esercente a prezzi di mercato in condizioni ordinarie.

Art. 5, comma 1, lettera a)

Si precisa che sono consentite le attività che forniscono il servizio di lavanderia self service, purché sia garantito un accesso con modalità contingentate, ovvero tali da evitare assembramenti di persone all'interno dei locali. Si evita l'assembramento di persone garantendo costantemente all'interno dell'attività la distanza interpersonale di almeno un metro tra tutti gli avventori. Nel caso in cui non si sia in grado di garantire le superiori prescrizioni, sia in termini strutturali sia in termini di organizzazione, la struttura dovrà rimanere chiusa.

Con riferimento alle imprese che svolgono attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, si precisa che sono da considerarsi sospese le attività prestate agli utenti privati presso il domicilio mentre sono autorizzate le attività svolte con regolare contratto con operatori economici fermo restando il rispetto di tutti i presidi di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Legge.

Si ricorda che la violazione è punita salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale, con la sospensione della licenza per giorni 30 e con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00=).

Art. 5, comma 1, lettera b)

Si precisa che l'impossibilità di beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni è riferita a quei lavoratori per i quali sulla base dell'organizzazione aziendale si è optato per la modalità del "lavoro a domicilio" e per tutti coloro che svolgono mansioni analoghe e affini. Tale indennità è accessibile per gli ulteriori lavoratori facenti parte della medesima impresa purché la mansione dagli stessi svolta sia incompatibile con la formula del lavoro a domicilio.

Art. 5, comma 1, lettera c)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 885259

[Handwritten signature and initials]



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Si precisa che l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i processi aziendali al fine di ridurre di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all'interno dell'azienda, fatta salva l'applicazione dei presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del decreto – legge, debba intendersi sia nel caso in cui il lavoro sia organizzato in un'unica turnazione sia nel caso in cui l'attività sia già organizzata in più turni. In altre parole nel caso in cui l'attività d'impresa sia già organizzata in un unico turno, ad esempio con l'impiego di un numero di 12 dipendenti, l'attività dovrà essere svolta con l'impiego di numero 6 dipendenti; nel caso in cui l'attività d'impresa sia già organizzata in più turni di lavoro ognuno con l'impiego, ad esempio, di un numero di 10 dipendenti l'attività dovrà essere svolta con l'impiego di numero 5 dipendenti per ogni turno.

Art. 5, comma 1, lettera d)

Si precisa che è data facoltà al datore di lavoro di predisporre quanto ritenuto necessario al fine di comprovare il rispetto delle misure di sicurezza di cui al Decreto Legge ivi compresa l'autocertificazione.

Art. 5, comma 2

Si precisa che al fine di poter richiedere la deroga prevista, l'attività economica dovrà inviare apposita richiesta in formato PDF all'indirizzo e.mail della Protezione Civile: protezione.civile@pa.sm. La richiesta dovrà elencare tutte le misure (presidi sanitari di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Legge) concretamente adottate dal datore di lavoro, dovrà indicare in calce, in forma leggibile, il nome del legale rappresentante e dovrà essere sottoscritta dallo stesso.

A fronte dell'invio della superiore richiesta l'attività economica può intendersi autorizzata ad operare sotto la propria totale responsabilità, fatti salvi i successivi controlli da eseguirsi in loco da parte del servizio di Protezione Civile che potrà avvalersi anche della collaborazione dei soggetti indicati all'articolo 19 del Decreto Legge per la verifica dell'adeguatezza e della concreta applicazione dei presidi descritti.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 5 del Decreto Legge è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale, con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30 e con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).

Art. 5, comma 3

Si precisa che al datore di lavoro non è data facoltà di rifiutare l'accoglimento della richiesta da parte del dipendente dell'esenzione dal servizio su base volontaria. Si precisa, inoltre, che in forza di tale articolo anche il lavoratore che lavora dal domicilio ha la facoltà di esentarsi dal servizio e di accedere al trattamento economico della Cassa Integrazione Guadagni "straordinaria". In ogni caso, qualora il dipendente assuma tale decisione, prima di accedere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni, dovrà aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2019 nonché di tutto quanto maturato alla data del 31 marzo 2020.

Art 6, comma 1

Si precisa che le disposizioni relative alle cause di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, forza maggiore, crisi di mercato e riqualificazione aziendale di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 11, comma 2, della Legge n. 73/2010, sono temporaneamente sospese e dall'entrata in vigore del Decreto – Legge, per il suo periodo di efficacia, sarà applicata la nuova ed unica causa di accesso "4) riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione".

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Art. 6, comma 6

Si precisa che la Cassa Integrazione Guadagni è concessa ai soli lavoratori dipendenti. Si precisa altresì che l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è consentito anche in presenza nell'organico aziendale di CO.CO.PRO. autorizzati dagli uffici preposti, nella misura massima del 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale numero può essere elevato al 15% qualora la Commissione Lavoro abbia deliberato percentuali maggiori rispetto a quelle ordinarie (es. Tour Operator).

Art. 6, comma 12

Si precisa che alle domande di richieste di Cassa Integrazione Guadagni, già autorizzate o in attesa di valutazione da parte della Commissione Cassa Integrazione Guadagni, di cui all'articolo 16 della Legge n.73/2010, sarà applicato il regime di cui al Decreto-Legge, sia per l'utilizzo preliminare delle ferie che per le nuove aliquote le quali verranno applicate a far data dalla sua entrata in vigore.

Art. 9, comma 1, lettera b)

Si precisa che i pagamenti eseguibili presso sportelli bancari o per bonifico o per addebito vanno ad oggi regolarmente effettuati (contributi ISS, imposta monofase, cartella unica delle tasse e similari). Si devono considerare pertanto sospesi esclusivamente quei pagamenti da effettuarsi presso gli sportelli dell'Amministrazione (Ufficio del Registro e similari).

Allegato 2

Si precisa che il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono potrà essere svolto:

- Dalle imprese regolarmente iscritte al registro delle attività di e-commerce così come previsto dall'Art. 27 della Legge 29 maggio 2013 N.58 per le vendite effettuate tramite internet (e-commerce);
- Dalle imprese che svolgono in via esclusiva tale attività sulla base della licenza di esercizio per le vendite effettuate tramite telefono, televisione o per corrispondenza.

Si precisa che nell'ambito della consegna dei prodotti acquistati con le modalità sopra indicate, laddove svolta dalle medesime attività economiche di cui sopra, queste ultime saranno tenute al rispetto delle medesime disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento emesso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale inerente la consegna a domicilio.

Si precisa altresì che le attività ambulanti di generi alimentari munite di licenza commerciale rilasciata dall'Ufficio Attività Economiche della Repubblica di San Marino possono svolgere solo servizio a domicilio nel rispetto del regolamento emesso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale inerente la consegna a domicilio e pertanto senza stazionare in luoghi pubblici e/o privati nello svolgimento della propria attività. Si ricorda in ogni caso che dovrà essere garantito il rispetto di tutti i presidi di cui all' Allegato n. 1 del Decreto Legge.

Il Congresso di Stato informa, infine, che i chiarimenti ivi contenuti riflettono l'evoluzione dell'emergenza allo stato potendo pertanto essere suscettibili di ulteriori modifiche e/o integrazioni in base agli sviluppi del quadro diffusivo.

Si allega:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

- Regolamento emesso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale inerente la consegna a domicilio;

Il Segretario di Stato

Fabio Righi

REPUBBLICA DI SAN MARINO ISS Istituto per la Sicurezza Sociale	REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO DI CUI ALL' Art.2, punto 4, DECRETO LEGGE n.51 del 14 marzo 2020, "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)"
--	--

Premessa

L'Istituto di Sicurezza Sociale di concerto con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino, visto il Decreto Legge del 14 marzo 2020 n° 51 "Misure Urgenti di Contenimento e Gestione dell'Emergenza da COVID-19", ed in particolare quanto disposto all'articolo 2 comma 4 "L'attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione far cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari, sarà normata da apposito regolamento emesso dall'ISS in concerto con la Protezione Civile", adotta il seguente Regolamento:

Art.1

L'attività di consegna a domicilio è consentita alle seguenti attività:

- supermercati
- discount di alimentari
- punti vendita di generi alimentari

previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm

Art.2

E' consentita altresì la consegna a domicilio da parte dei seguenti servizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari già in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D.n. 68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm

Art. 3

Le attività di cui all'art.2 non in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D. n.68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, possono richiederla compilando il modulo B allegato ed inviarlo, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19 e al fine di limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone l'ISS, in concerto con la Protezione Civile, si riserva di contingentare le autorizzazioni rilasciate, valutando l'esigenze del territorio, la tipologia del servizio e le attività già presenti.

Art.4

L'attività deve avvenire nel rispetto di tutte le Norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti

Art. 5

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID-19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

- Indossare mascherina e guanti (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso)
- Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo
- Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro
- Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc)
- Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche prima e dopo aver utilizzato guanti
- Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio

Art. 6

L'UOS Sanità veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento di Prevenzione provvederà ad eseguire controlli sull'attività

Il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID 19

Il Direttore Generale ISS

Il Capo della Protezione Civile

Allegati:

Modulo A: Autocertificazione per attività consegne a domicilio

Modulo B: Richiesta autorizzazione per attività consegne a domicilio

Allegato C : Indicazioni sull'uso dei mezzi di protezione